

**Votazione popolare
del 26 settembre 2010
Spiegazioni del Consiglio federale**

**Revisione della legge
sull'assicurazione
contro la disoccupazione**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Su che cosa si vota?

Revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) sta accumulando deficit: a metà del 2010 il debito raggiungeva i 7 miliardi di franchi. Il Consiglio federale e il Parlamento intendono ridare stabilità finanziaria all'AD riducendone le uscite e incrementandone le entrate. Contro la revisione della legge è stato lanciato il referendum.

Spiegazioni	pagine	4–13
Cosa resta immutato e cosa cambia	pagina	6
Testo in votazione	pagine	14–23

Revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la modifica del 19 marzo 2010 della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (**legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI**)?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica di legge.

Il Consiglio nazionale ha approvato l'oggetto con 91 voti contro 64 e 37 astensioni, il Consiglio degli Stati con 32 voti contro 12 e 0 astensioni.

L'essenziale in breve

L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) versa in una situazione di squilibrio finanziario. Poiché da anni le uscite superano le entrate, il debito è cresciuto costantemente, attestandosi a circa 7 miliardi di franchi a metà del 2010. Con la revisione della legge, il Consiglio federale e il Parlamento si propongono di ridurre il debito dell'AD e di stabilizzarne la situazione finanziaria.

Il perché della
revisione

La revisione abbina misure di contenimento delle spese a misure di incremento delle entrate. Da un lato si riducono talune prestazioni in modo mirato, dall'altro si aumentano dal 2,0 al 2,2 per cento le trattenute salariali. Per ridurre il debito è inoltre previsto il prelievo di un contributo di solidarietà sui salari che superano i 126 000 franchi all'anno. Le prestazioni di base dell'AD restano però invariate.

I cardini della
revisione

I comitati referendari si oppongono alla riduzione delle prestazioni. Ritengono infatti che l'equilibrio finanziario potrebbe essere ristabilito limitandosi a incrementare le entrate.

Il perché del
referendum

Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che la revisione sia indispensabile ed equilibrata. Essa permetterà infatti di stabilizzare la situazione finanziaria dell'AD. Un'assicurazione solida offre inoltre le migliori garanzie affinché chi ha perso il posto di lavoro possa beneficiare di prestazioni di qualità.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

L'AD dovrà essere risanata anche se dalle urne dovesse uscire un no. La legge impone infatti al Consiglio federale di prelevare un contributo di solidarietà e di aumentare le trattenute salariali non appena il debito dell'AD raggiunga un livello determinato, livello che nel frattempo è stato superato. Poiché un eventuale no alla revisione precluderà la possibilità di ridurre le prestazioni, dall'inizio del 2011 sarà necessario portare dal 2,0 al 2,5 per cento la trattenuta salariale, con ripercussioni negative sul potere d'acquisto dei lavoratori e sull'economia in generale.

Le conseguenze
di un no

Assicurazione contro la disoccupazione: cosa resta immutato e cosa cambia

Le prestazioni di base restano immutate

L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) fornisce un aiuto finanziario ai disoccupati durante la ricerca di un impiego e li assiste nel reinserimento nel mondo del lavoro. Queste prestazioni di base saranno mantenute. Più in particolare:

- le persone con figli percepiranno anche in futuro l'80 per cento dell'ultimo salario (sino a un massimo di 8400 franchi al mese), mentre le persone che non hanno obblighi di mantenimento continueranno a ricevere il 70 per cento;
- chi ha versato contributi all'AD per almeno 1,5 anni continuerà a fruire della copertura assicurativa per 1,5 anni. La maggior parte degli assicurati rientra in tale categoria;
- per agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro, anche in futuro l'AD offrirà un ampio ventaglio di misure, quali gli stage professionali per i giovani, i corsi di perfezionamento, nonché gli assegni per il periodo d'introduzione destinati ai disoccupati più anziani;
- nei periodi di congiuntura sfavorevole, l'AD continuerà a versare alle aziende le indennità per lavoro ridotto, che permettono di salvare posti di lavoro.

I principali cambiamenti riguardanti le prestazioni

	Diritto vigente	Secondo la revisione
Periodo di contribuzione e durata del diritto alle prestazioni	1 anno di contributi → 1,5 anni di prestazioni. Assicurati oltre i 55 anni: 1,5 anni di contributi → 2 anni di prestazioni.	1 anno di contributi → 1 anno di prestazioni, 1,5 anni di contributi → 1,5 anni di prestazioni. Assicurati oltre i 55 anni: 2 anni di contributi → 2 anni di prestazioni. Assicurati sotto i 25 anni senza figli: 1 anno di contributi → 9 mesi di prestazioni.
	Per chi non deve adempiere il periodo di contribuzione (p. es. a causa di maternità, formazione, malattia, ecc.) → 1 anno di prestazioni.	→ 4 mesi di prestazioni.
Periodo di attesa prima del versamento dell'indennità giornaliera	Di norma 5 giorni, per chi adempie il periodo di contribuzione.	Persone con figli: il periodo di attesa resta invariato. Persone senza figli: la situazione resta immutata per i redditi annui sino a 60 000 franchi. Per i redditi più elevati il periodo di attesa varia da 10 a 20 giorni, a seconda del reddito.
Misure in caso di disoccupazione elevata	Il Consiglio federale può aumentare il numero massimo di indennità giornalieri nelle regioni colpite da una disoccupazione elevata.	La revisione non prevede disposizioni speciali a favore di determinate regioni. In periodi di crisi spetterà al Parlamento emanare norme speciali.

Il progetto in dettaglio


In caso di perdita del posto di lavoro, l'assicurazione contro la disoccupazione (AD) corrisponde a chi ha versato i contributi il 70 o l'80 per cento dell'ultimo salario – sino a un massimo di 8400 franchi al mese. L'AD assiste inoltre i disoccupati nella ricerca di un impiego e offre loro la possibilità di frequentare stage professionali e corsi di perfezionamento, agevolandone così il reinserimento nel mondo del lavoro.

Le prestazioni
dell'AD

Il finanziamento dell'AD dev'essere strutturato in modo tale che nei periodi favorevoli questa possa conseguire gli attivi che le consentano di ridurre il debito accumulato nei periodi negativi. Poiché questo equilibrio non è più garantito, dal 2004 l'AD registra un deficit annuo pari a circa un miliardo di franchi.

Il debito
cresce

Il debito ha nel frattempo raggiunto i 7 miliardi di franchi e non è stato possibile ridurlo neppure nel corso dell'ultimo periodo di crescita economica.



Con il progetto in questione, Consiglio federale e Parlamento intendono ristabilire l'equilibrio finanziario dell'AD e adeguare il finanziamento al tasso di disoccupazione medio di lungo termine¹. A tal fine la revisione abbina misure di con-

Più entrate,
meno uscite

¹ Dall'ultimo adeguamento, il finanziamento dell'AD si basa su un tasso di disoccupazione del 2,5 per cento (pari a circa 100 000 persone, stando alle cifre del censimento del 2000). Tale previsione si è rivelata troppo ottimistica: dagli anni Novanta il tasso di disoccupazione medio si è infatti attestato al 3,3 per cento (pari a circa 130 000 persone).

tenimento delle spese a misure di incremento delle entrate. A un aumento dei contributi che garantisce entrate supplementari pari a 646 milioni di franchi si affianca una riduzione delle prestazioni che permette di realizzare economie pari a 622 milioni di franchi all'anno.

La principale misura sul fronte delle entrate è costituita dall'aumento delle trattenute salariali, che sono portate dal 2 al 2,2 per cento per i salari sino a 126 000 franchi. Le trattenute sono a carico per metà del lavoratore e per metà del datore di lavoro.

Come già è accaduto tra il 1996 e il 2003, sino all'ammortamento del debito verrà prelevato un contributo di solidarietà dell'1 per cento sulla parte di salario compresa tra 126 000 e 315 000 franchi. I redditi alti forniranno dunque un contributo straordinario al risanamento dell'AD, senza tuttavia che ciò si traduca in un aumento delle loro indennità giornaliere: in caso di disoccupazione, anche in futuro non potranno infatti percepire più dell'80 per cento di 126 000 franchi. Versato anch'esso per metà dal lavoratore e per metà dal datore di lavoro, il contributo di solidarietà garantisce entrate supplementari di circa 160 milioni di franchi all'anno.

La principale modifica sul fronte delle uscite consiste in una più stretta correlazione tra il periodo di contribuzione e la durata del diritto alle indennità: chi ha versato contributi per almeno un anno avrà diritto alle indennità per un anno, mentre per un periodo di contribuzione di almeno un anno e mezzo si avrà diritto a un anno e mezzo di indennità. Poiché la durata media della disoccupazione di chi ha meno di 25 anni non supera i sei mesi, la revisione prevede inoltre che il diritto alle indennità dei disoccupati sotto i 25 anni abbia una durata massima di nove mesi, a meno che non abbiano figli a carico.

Aumento dei
contributi:

*Trattenute
salariali*

*Contributo di
solidarietà*

Riduzione delle
prestazioni:

*Indennità
giornaliere*

Attualmente chi perde il lavoro ha diritto alle indennità dopo un periodo di attesa di 5 giorni. Per i redditi oltre i 60 000 franchi, la revisione porta il periodo di attesa a 10, 15 o 20 giorni. Maggiore è il reddito, più lungo è il periodo di attesa. Tale modifica non si applica tuttavia alle persone con figli a carico.

*Periodi d'attesa
generali*

Un altro cambiamento riguarda i giovani adulti che non sono tenuti a versare contributi durante la formazione. Se dopo la conclusione di una formazione scolastica o degli studi non trovano un posto di lavoro, il loro nuovo periodo d'attesa è di 120 giorni, vale a dire il periodo attualmente previsto per gli assicurati di età inferiore ai 25 anni senza figli che si ritrovano senza lavoro al termine della scuola dell'obbligo o della maturità. Questa modifica non figura però nella legge, ma nell'ordinanza. Non vi sono cambiamenti, per contro, per i giovani adulti che hanno adempiuto il periodo di contribuzione durante il tirocinio o lavorando durante gli studi. A questa categoria di assicurati si applicano i periodi di attesa generali.

*Periodi d'attesa
speciali*

La soppressione di determinate prestazioni può privare alcuni assicurati del diritto alle indennità, costringendoli di conseguenza a far capo all'assistenza sociale. Poiché l'AD intensificherà tuttavia il sostegno a queste persone per aiutarle ad affrontare la difficile situazione, il loro numero diminuirà. È quanto dimostrano le esperienze maturate a seguito dell'ultima revisione dell'AD. Uno dei compiti principali dell'AD rimane infatti quello di aiutare i disoccupati nella ricerca di un impiego ed evitare così la disoccupazione di lunga durata e l'esaurimento del diritto all'indennità. In tal modo, l'AD contribuisce in maniera determinante a far sì che chi perde il posto di lavoro non si veda costretto a rivolgersi all'assistenza sociale.

Evitare il ricorso
all'assistenza
sociale

Gli argomenti del comitato referendario

Non peggiorare un'assicurazione valida

L'assicurazione svizzera contro la disoccupazione ha dimostrato la propria efficacia, soprattutto durante la crisi attuale: grazie ad essa i disoccupati vengono reintegrati rapidamente nel mercato del lavoro. Chi ha bisogno di un po' più di tempo per trovare un posto, non è costretto a ricorrere all'assistenza sociale. Non c'è dunque motivo di peggiorare quest'efficace assicurazione.

Riguardo per i manager senza scrupoli e penalizzazione dei disoccupati?

La Confederazione ha speso miliardi per aiutare chi ha causato la crisi (salvataggio dell'UBS), i bonus milionari dei manager che hanno fallito non vengono toccati, ma alle vittime della crisi si vogliono tagliare le prestazioni. E come se non bastasse, chi guadagna più di 315 000 franchi non paga contributi all'assicurazione contro la disoccupazione. Addirittura si risparmiano gli approfittatori e si penalizzano i disoccupati. Tutti i lavoratori devono pagare di più per prestazioni inferiori. Non è giusto!

Smantellamento a scapito dei disoccupati

La riduzione delle indennità giornaliere peggiorerebbe nettamente l'assicurazione contro la disoccupazione. Ne farebbero le spese soprattutto i lavoratori più anziani, i giovani in cerca di primo impiego e le donne che vogliono o devono rientrare nel mondo del lavoro, ad esempio dopo una malattia grave, il decesso del coniuge, la separazione o il divorzio.

Riduzione poco seria del debito dell'assicurazione disoccupazione

È normale che in tempi di crisi l'assicurazione contro la disoccupazione spenda più di quanto riceva. Ma nel prossimo periodo di alta congiuntura il debito verrà ridotto rapidamente. La legge in vigore prevede già uno specifico meccanismo. Invece, con la modifica proposta, la riduzione del debito si prolungherebbe fino al 2028. Non è serio!

Costi supplementari per Cantoni e Comuni

Anche i Cantoni e i Comuni, cioè in ultima analisi tutti i contribuenti, risentirebbero delle conseguenze di questo peggioramento e pagherebbero molto di più per l'assistenza sociale.

I Cantoni e le regioni con molti disoccupati sarebbero duramente colpiti dalle ripercussioni della nuova legge: in periodi di elevato tasso di disoccupazione non potrebbero più prolungare le indennità come fanno oggi. Per questa ragione anche rappresentanti di partiti borghesi in Cantoni con un elevato tasso di disoccupazione dicono NO a questa legge.

Per ulteriori informazioni: www.ladi-online.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) dev'essere risanata, così da ristabilirne l'equilibrio finanziario. Il Consiglio federale è persuaso che la revisione sia necessaria, equilibrata e idonea allo scopo. La revisione prevede inoltre la reintroduzione del contributo di solidarietà per i redditi alti. Soltanto un'AD stabile può aiutare e incoraggiare i disoccupati. Il Consiglio federale sostiene il progetto per i motivi seguenti.

La revisione risolve i problemi finanziari dell'AD: elimina i deficit e riduce il debito. Soltanto un'AD finanziariamente sana può continuare a garantire prestazioni di buona qualità e agevolare, con un ampio ventaglio di misure, il reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro. L'AD serve appunto ad aiutare i disoccupati e le imprese nei momenti difficili, favorendo in tal modo i consumi e l'economia. Un'AD solida è perciò nell'interesse di tutti.

Rafforzare
l'AD

La revisione è del tutto equilibrata. Le trattenute salariali subiscono un aumento moderato e le prestazioni sono ridimensionate in modo socialmente sostenibile. Per la maggior parte degli assicurati la situazione resterà inoltre immutata. Ciò vale in particolare per i disoccupati con redditi bassi e quelli con figli a carico, per i quali non è previsto un prolungamento del periodo di attesa prima del versamento delle indennità giornaliere. È in tal modo possibile evitare il prodursi di situazioni di grave disagio. Anche rispetto agli altri Paesi, l'AD continuerà a offrire una protezione sociale di buona qualità.

Un progetto
equilibrato

La revisione si basa sul principio della solidarietà. I redditi alti forniscono all'AD un contributo straordinario dell'1 per cento, senza che ciò dia loro diritto a indennità giornaliere più elevate.

Più
solidarietà

La revisione scongiura un aumento più consistente delle trattenute salariali. Il diritto vigente impone infatti al Consiglio federale di intervenire con la massima sollecitudine non appena il debito dell'AD raggiunga il 2,5 per cento della somma dei salari assicurati. Tale soglia è stata superata nella primavera del 2010. Nel mese di giugno il Consiglio federale ha pertanto deciso che, qualora la revisione venga respinta, dal 1° gennaio 2011 la trattenuta salariale sarà portata dal 2,0 al 2,5 per cento. Se dalle urne dovesse uscire un no, i lavoratori si ritroverebbero dunque con una busta paga più leggera e le imprese vedrebbero i costi salariali aumentare in misura maggiore di quanto non accadrebbe con la revisione. Ciò non farebbe che minare la competitività dell'economia svizzera.

Misure
ragionevoli

Nel determinare il momento dell'entrata in vigore della revisione, il Consiglio federale terrà conto della situazione economica. Il Consiglio federale è persuaso che la revisione fornirà un importante contributo alla sicurezza sociale nel nostro Paese.

Non
compromettere
la ripresa

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.



Testo in votazione

Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)

Modifica del 19 marzo 2010

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2008¹,
decreta:*

I

La legge del 25 giugno 1982² sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2

² L'aliquota di contribuzione ammonta al 2,2 per cento sino al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Art. 11 cpv. 4

⁴ L'indennità che l'assicurato ha ricevuto per le ore in esubero non compensate oppure l'indennità di vacanze ricevuta alla cessazione del rapporto di lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilità della perdita di lavoro. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per casi speciali.

Art. 16 cpv. 3 e 3^{bis}

³ *Concerne soltanto il testo francese.*

^{3bis} Il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.

Art. 18 cpv. 1

¹ Il diritto all'indennità inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata. Per le persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni il periodo di attesa è differenziato ed è di:

¹ FF 2008 6761

² RS 837.0

- a. 10 giorni per un guadagno assicurato compreso tra 60 001 e 90 000 franchi;
- b. 15 giorni per un guadagno assicurato compreso tra 90 001 e 125 000 franchi;
- c. 20 giorni per un guadagno assicurato superiore a 125 000 franchi.

Art. 22 cpv. 2 lett. a e c

² Ricevono un'indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

- a. non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;
- c. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

Art. 23 cpv. 3^{bis}, 4 e 5

^{3bis} Il guadagno conseguito partecipando a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico non è assicurato. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66a.

⁴ e ⁵ *Abrogati*

Art. 24 cpv. 4

⁴ Il diritto alla compensazione della perdita di guadagno sussiste al massimo durante i primi 12 mesi di un'attività lucrativa secondo il capoverso 1; esso sussiste al massimo fino alla fine del termine quadro per la riscossione della prestazione nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni o di assicurati che hanno più di 45 anni.

Art. 27 cpv. 2, 4, 5 e 5^{bis}

² L'assicurato ha diritto a:

- a. 260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
- b. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi in totale;
- c. 520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 24 mesi e:
 - 1. ha compiuto 55 anni, o
 - 2. riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

⁴ Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità giornaliere al massimo.



5 Abrogato

^{5bis} Le persone minori di 25 anni che non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli hanno diritto a 200 indennità giornaliera al massimo.

Art. 28 cpv. 4

⁴ I disoccupati che hanno esaurito il loro diritto secondo il capoverso 1, la cui capacità lavorativa continua a essere temporaneamente ridotta e che percepiscono indennità giornaliera di un'assicurazione, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri presupposti:

- a. all'intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento;
- b. a un'indennità giornaliera ridotta del 50 per cento, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.

Art. 36 cpv. 1

¹ Un datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio cantonale, almeno dieci giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto. Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di preannuncio più brevi. Il preannuncio dev'essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di tre mesi.

Art. 52 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro fino a concorrenza, per ogni mese, dell'importo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

^{1bis} L'indennità per insolvenza copre eccezionalmente i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento fintantoché l'assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa fallimentare. L'indennità non può coprire un periodo superiore a quello fissato nel capoverso 1.

Art. 58 Moratoria concordataria

In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia.

Art. 59 cpv. 1^{bis}, 1^{ter}, 1^{quater} e 3^{bis}

^{1bis} I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).

^{1ter} Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all'articolo 60.

^{1quater} Su richiesta del Cantone, l'ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell'ambito di licenziamenti collettivi.

^{3bis} Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all'indennità di disoccupazione.

Art. 59c^{bis} Sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

¹ L'assicurazione può accordare alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle istituzioni comuni delle parti sociali, ai Cantoni e ai Comuni, nonché ad altre istituzioni pubbliche o private, sussidi per le spese di organizzazione di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

² L'assicurazione rimborsa agli organizzatori le spese comprovate e necessarie per l'esecuzione di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

³ L'assicurazione rimborsa ai partecipanti le spese comprovate e necessarie per la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

⁴ La cassa esige la restituzione dei sussidi indebitamente versati per l'organizzazione di provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.

⁵ L'assicurazione rimborsa ai Cantoni le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro fino a un determinato importo massimo. Il Dipartimento federale dell'economia fissa gli importi massimi.

Art. 59d Prestazioni per persone che non adempiono il periodo di contribuzione e non ne sono state esonerate

¹ Le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di cui all'articolo 59c^{bis} capoverso 3 se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un'attività lucrativa dipendente.

² I costi dei provvedimenti di formazione e di occupazione di cui al capoverso 1 sono assunti in parti uguali dall'assicurazione e dai Cantoni.

Art. 60, rubrica (abrogata), cpv. 2 lett. b

² Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

- b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l'articolo 59c^{bis} capoverso 3.



Art. 61 e 62

Abrogati

Art. 64a cpv. 1 lett. b e c nonché 5

¹ Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

- b. pratiche professionali in imprese o nell'amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l'articolo 18 capoverso 2 partecipino a pratiche professionali;
- c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine della scuola dell'obbligo sono alla ricerca di un posto di formazione, se non dispongono di una formazione professionale completa e hanno concluso la scuola senza aver conseguito un diploma di maturità.

⁵ Il Consiglio federale fissa il contributo mensile per le persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di attesa.

Art. 64b cpv. 1

Abrogato

Art. 66 cpv. 2, 2^{bis} e 3, secondo periodo

² Durante il termine quadro, gli assegni³ sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.

^{2bis} Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d'introduzione per una durata di 12 mesi.

³ ... Per gli assicurati che hanno più di 50 anni, gli assegni per il periodo d'introduzione sono ridotti di un terzo a partire dal mese successivo alla prima metà della durata prevista.

Art. 66c cpv. 1 e 3

¹ Il datore di lavoro paga al lavoratore gli assegni di formazione e un salario pari almeno al salario ottenuto durante una formazione professionale di base corrispondente e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell'assicurazione sociale sugli assegni di formazione e sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.

³ La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni

³ *Gli assegni di introduzione*

sociali sugli assegni di formazione e l'intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.

Art. 71d cpv. 2, primo periodo

² Se l'assicurato intraprende un'attività lucrativa indipendente, per l'eventuale versamento di altre indennità giornaliere il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di due anni. ...

Art. 82, rubrica, nonché cpv. 5

Responsabilità dei titolari delle casse verso la Confederazione

⁵ Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il titolare della cassa per il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale fissa l'importo dell'indennità per il rischio di responsabilità e definisce in che misura il titolare della cassa risponde per ogni caso di danno.

Art. 85g cpv. 5

⁵ Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il Cantone per il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale fissa l'importo dell'indennità per il rischio di responsabilità e definisce in che misura il Cantone risponde per ogni caso di danno.

Art. 88 cpv. 1 lett. d

¹ I datori di lavoro:

- d. soddisfano gli obblighi loro imposti in materia d'informazione e annuncio; in deroga all'articolo 28 capoverso 3 LPG⁴, l'autorizzazione della persona che richiede le prestazioni assicurative non è necessaria.

Art. 90a Partecipazione della Confederazione

La partecipazione prevista nell'articolo 90 lettera b ammonta allo 0,159 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.

Art. 90c cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Aumenta⁵ dapprima l'aliquota di contribuzione fissata nell'articolo 3 capoverso 2 di 0,3 punti percentuali al massimo e il salario soggetto a contribuzione sino a due volte e mezzo il guadagno assicurato.⁶...

⁴ RS 830.1

⁵ Il Consiglio federale

⁶ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).



Art. 92 cpv. 7^{bis}, primo periodo

^{7bis} I Cantoni partecipano alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro con un contributo pari allo 0,053 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione. ...

Art. 94, rubrica, nonché cpv. 1 e 3

Compensazione, versamento a terzi, esecuzione forzata

¹ Le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della presente legge possono essere compensate reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell'AVS, dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952⁷ sulle indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie, nonché con prestazioni complementari dell'AVS/AI e con assegni familiari previsti dalla legge.

³ Gli organismi d'assistenza pubblici o privati che hanno effettuato anticipi a scopo di sostentamento per un periodo in cui vengono versate retroattivamente indennità giornaliera possono esigere l'arretrato di queste indennità fino a concorrenza dei loro anticipi. Fino a tale importo, il diritto all'indennità giornaliera non è soggetto a esecuzione forzata.

Art. 95 cpv. 1 e 1^{bis}, primo periodo

¹ La domanda di restituzione è retta dall'articolo 25 LPGA⁸ ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59c^{bis} capoverso 4.

^{1bis} L'assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952⁹ sulle indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliera versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro la disoccupazione. ...

Art. 96c, rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1, frase introduttiva, 2^{bis} e 2^{ter}

¹ *Concerne soltanto il testo francese.*

^{2bis} Se necessario all'esecuzione della presente legge e della legge del 6 ottobre 1989¹⁰ sul collocamento (LC), è autorizzato lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, tra i sistemi d'informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. i) e del servizio pubblico di collocamento (art. 35 LC).

⁷ RS 834.1

⁸ RS 830.1

⁹ RS 834.1

¹⁰ RS 823.11

^{2ter} Gli organi dell'assistenza sociale possono accedere mediante procedura di richiamo al sistema d'informazione gestito dall'Ufficio di compensazione (art. 83 cpv. 1 lett. i). Il Consiglio federale limita l'accesso e l'utilizzazione alle informazioni che servono alla gestione del fascicolo e al reinserimento professionale dei disoccupati e di disoccupati che hanno esaurito il diritto alle indennità e dipendono dall'aiuto sociale.

Art. 97a cpv. 1 lett. f n. 7 e cpv. 2^{bis}

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA¹¹:

f. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:

7. alle autorità competenti in materia di stranieri, qualora ne necessitino per l'applicazione della legge federale del 16 dicembre 2005¹² sugli stranieri e dell'accordo del 21 giugno 1999¹³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, protocolli e atto finale, nonché la relativa legislazione svizzera d'esecuzione.

^{2bis} Le casse di disoccupazione pubbliche e private possono comunicare agli organi di cui all'articolo 7 della legge federale dell'8 ottobre 1999¹⁴ sui lavoratori distaccati in Svizzera i dati necessari per controllare l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali minime.

Art. 100 cpv. 2

² In deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro le decisioni emanate dagli uffici regionali di collocamento nell'ambito dell'articolo 85b.

Art. 105 quarto e quinto comma

...¹⁵

chiunque, nell'esecuzione della presente legge, abusa del suo ufficio come impiegato di una cassa, a suo vantaggio o a vantaggio del titolare oppure a pregiudizio di terze persone,

¹¹ RS **830.1**

¹² RS **142.20**

¹³ RS **0.142.112.681**

¹⁴ RS **823.20**

¹⁵ *Il tenore dei commi precedenti dell'art. 105, che restano immutati, è il seguente:*

Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene indebitamente per sé o per altri una prestazione assicurativa,
chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene, dal fondo di compensazione, prestazioni in favore del titolare di una cassa, che non spettano a quest'ultimo,
chiunque viola l'obbligo del segreto,



è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penale¹⁶ commina una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 106, ultima frase

...¹⁷

è punito con la multa, purché non si tratti di una fattispecie di cui all'articolo 105.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 6 ottobre 1989¹⁸ sul collocamento

Art. 35 cpv. 1 lett. e, cpv. 3, frase introduttiva e cpv. 3^{bis}

¹ La SECO gestisce un sistema d'informazione che serve a:

- e. agevolare la collaborazione fra gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione, il servizio pubblico di collocamento, i collocatori privati e i datori di lavoro.

³ *Concerne soltanto il testo francese.*

^{3bis} Se necessario all'esecuzione della presente legge e della legge del 25 giugno 1982¹⁹ sull'assicurazione contro la disoccupazione, lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, tra i sistemi d'informazione del servizio pubblico di collocamento e dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. i LADI) è autorizzato.

¹⁶ **RS 311.0**

¹⁷ *Il tenore dei commi precedenti dell'art. 106, che restano immutati, è il seguente:*

Chiunque viola l'obbligo d'informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni,

chiunque viola il suo obbligo d'annunciare,

chiunque si oppone a un controllo ordinato dal servizio competente o lo impedisce altrimenti,

chiunque non riempie i moduli prescritti o li riempie in modo non conforme al vero,

chiunque, nella sua qualità di impiegato di una cassa o di un organo di esecuzione cantonale espone intenzionalmente, nei conti o in altri documenti, la situazione della cassa in modo inesatto o incompleto, oppure

chiunque, come titolare della cassa di un'organizzazione, non tiene conti separati per le operazioni di pagamento o li utilizza contrariamente allo scopo,

¹⁸ **RS 823.11**

¹⁹ **RS 837.0**

2. Legge federale dell'8 ottobre 1999²⁰ sui lavoratori distaccati in Svizzera

Art. 8 cpv. 4

⁴ Le casse di disoccupazione pubbliche e private informano le Commissioni tripartite cantonali di cui all'articolo 360b CO²¹ e gli organi paritetici incaricati dell'esecuzione di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale se, nell'ambito della loro attività, rilevano indizi di una violazione delle condizioni salariali e lavorative usuali nel luogo e nella professione.

3. Legge sull'IVA del 12 giugno 2009²²

Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010

Fino all'entrata in vigore della corrispondente disposizione della legge sull'IVA, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni reciproche degli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione nonché le prestazioni fornite da tali organi in base ai compiti assegnati loro dalla legge o a favore della previdenza professionale e sociale nonché della formazione e del perfezionamento professionale.

III

Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Fino alla fine dell'anno nel quale il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio necessario per la gestione, raggiunge almeno 0,5 miliardi di franchi, è riscosso un contributo dell'1 per cento sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato e due volte e mezzo questo importo; la competenza del Consiglio federale di riscuotere un contributo massimo dell'1 per cento secondo l'articolo 90c capoverso 1 è soppressa.

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

²⁰ RS 823.20

²¹ RS 220

²² RS 641.20

PP
Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 26 settembre 2010:

- Si alla revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Chiusura redazionale:
30 giugno 2010

Per maggiori informazioni:
www.admin.ch
www.parlamento.ch
www.ch.ch